



IL CONCETTO DI PAESAGGIO

Tra norme, dottrina e pratiche di tutela



Dott. Gianni Avanzi

dedicato a Michelangelo A.

I

Abstract

ABSTRACT

Il concetto di paesaggio, da lungo tempo oggetto di riflessione normativa e dottrinale, ha conosciuto un'evoluzione che lo ha portato da bene estetico-scenografico a patrimonio identitario, ecologico e culturale, cardine delle politiche territoriali contemporanee. La ricerca, maturata come "tecnico esperto" attraverso oltre quindici anni di esperienza nelle Commissioni per il Paesaggio di enti comunali e sovracomunali in Regione Lombardia, analizza la complessità del tema su più scale: europea (Convenzione Europea del Paesaggio, 2000), nazionale (art. 9 Cost., d.lgs. 42/2004), regionale (L.R. Lombardia 12/2005, PPR) e locale (regolamenti e prassi comunali). Accanto al quadro normativo, si richiamano le "Carte" del paesaggio e del restauro (Gubbio 1960, Firenze 1981, Carta nazionale 2018) e la produzione dottrinale, in particolare quella sviluppata al Politecnico di Milano, che interpreta il paesaggio come fenomeno relazionale, dinamico e processuale.

Le motivazioni della tutela si articolano in ragioni costituzionali, giuridico-pianificatorie, ecologiche, economico-sociali e storico-culturali, con una forte dimensione intergenerazionale. In Lombardia, le Commissioni per il Paesaggio assumono un ruolo operativo strategico, chiamate a tradurre principi e norme in valutazioni concrete, secondo criteri di inquadramento normativo, analisi contestuale e percettiva, e compatibilità progettuale ed ecologica.

Il contributo propone, in questo senso, una griglia metodologica e una checklist operative per l'elaborazione dei pareri, al fine di rendere la valutazione paesaggistica non solo un atto di conformità formale, ma uno strumento di mediazione tecnico-culturale capace di orientare le trasformazioni verso la rigenerazione, la resilienza e la qualità dei territori.

Sommario

ABSTRACT	4
PREMESSA.....	9
Origini linguistiche	9
Prima formulazione teorica.....	9
Sul piano teorico-filosofico.....	10
CAPITOLO 1 - Le definizioni normative e dottrinali.....	12
Scala europea	12
Scala statale	12
Scala regionale.....	12
L.R. 12/2005 "Governo del territorio" - Art. 80	12
Piano Paesaggistico Regionale (PPR).....	13
Regolamenti e prassi locali.....	13
Documenti e Carte	13
CAPITOLO 2 - Le motivazioni della tutela	17
CAPITOLO 3 - Il ruolo delle Commissioni per il Paesaggio.....	20
A. <i>Inquadramento normativo e pianificatorio</i>	20
B. <i>Analisi contestuale e percettiva</i>	20
C. <i>Compatibilità progettuale ed ecologica</i>	20
A. <i>Inquadramento normativo e pianificatorio</i>	21
B. <i>Analisi del contesto e della percezione (CEP + DPCM)</i>	21
C. <i>Compatibilità paesaggistica del progetto</i>	21

D. Valutazioni specifiche per la semplificata (DPR 31/2017)	22
E. Motivazione del parere e condizioni	22
CAPITOLO 4 - Conclusione.....	24
CAPITOLO 5 - Checklist.....	27
Checklist per la valutazione paesaggistica in Lombardia	27
Note.....	29
Bibliografia essenziale	31
Sitografia.....	31
Altri documenti	31

III

Premessa

PREMESSA

Il concetto di paesaggio si colloca oggi al crocevia di discipline e normative che spaziano dal diritto costituzionale all'urbanistica, dall'ecologia alla storia dell'arte, fino alle scienze sociali e territoriali. L'evoluzione delle definizioni riflette una progressiva estensione del suo significato: da bene "estetico" e "scenografico", inteso in senso tradizionale, a patrimonio identitario, ecologico e culturale di interesse comunità, riconosciuto come valore fondativo delle politiche di governo del territorio.

La prima definizione esplicita e consapevole di "paesaggio" nella storia umana risale all'Umanesimo e al Rinascimento, tra XV e XVI secolo, quando il termine inizia a essere distinto dal semplice "territorio" o "natura" per assumere un valore estetico e culturale.

Origini linguistiche

In italiano la parola "paesaggio" compare per la prima volta nel XVI secolo (dal termine "paese"), con il significato di rappresentazione pittorica di un territorio.

In francese, *paysage* è attestato nel 1549 da Pierre de Ronsard e Joachim Du Bellay, nel contesto della scuola poetica della Pléiade.

In olandese, *landschap* nasce nelle Fiandre nel XV secolo, per designare un tipo specifico di quadro raffigurante la natura e le campagne.

Prima formulazione teorica

La prima definizione filosofico-artistica di "paesaggio" non come mero sfondo, ma come oggetto estetico autonomo, si deve a Giorgio Vasari (*Le Vite*, 1550), che riconosce al paesaggio dignità pittorica autonoma.

Sul piano teorico-filosofico

Un passaggio decisivo si trova in Alexander von Humboldt (Kosmos, 1845-1862), che elabora il paesaggio come insieme dinamico di fattori naturali, culturali e percettivi, anticipando un approccio interdisciplinare simile a quello odierno.



Figura 1, Le Vite de' più eccellenti pittori, scultori e architettori di Giorgio Vasari (prima edizione 1550 / seconda edizione 1568)

1

Capitolo

CAPITOLO 1 - Le definizioni normative e dottrinali

Scala europea

A livello sovranazionale, la Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000) definisce il paesaggio come *«una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni»*¹. La portata innovativa di questa definizione risiede nel riconoscere pari dignità non solo ai paesaggi eccezionali e di pregio, ma anche a quelli quotidiani e persino degradati. Estende l'attenzione a tutti i paesaggi (eccezionali, quotidiani, degradati) e impone agli Stati politiche di tutela, gestione e pianificazione integrate. rm.coe.int

Scala statale

In Italia, il riferimento di rango più alto resta l'articolo 9 della Costituzione, che tutela il paesaggio insieme al patrimonio storico-artistico della Nazione e che, con la riforma del 2022, ha esteso la protezione anche all'ambiente, alla biodiversità e agli ecosistemi² *«anche nell'interesse delle future generazioni»* (Cost., art. 9, 2022). [Senato della Repubblica+2Gazzetta Ufficiale+2](#)

Su questo fondamento costituzionale si innesta il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004), che all'art. 131 individua il paesaggio come *«territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni»*³. Il Codice disciplina vincoli (artt. 136-142), pianificazione paesaggistica congiunta Stato-Regioni (artt. 135-145), autorizzazione paesaggistica (art. 146). [Normattiva+1](#)

Scala regionale

[L.R. 12/2005 "Governo del territorio" - Art. 80](#)

In Lombardia, il quadro normativo si specifica ulteriormente nella Legge Regionale 12/2005 sul governo del territorio, che dedica l'art. 80 alla ripartizione delle competenze paesaggistiche⁴ introducendo il ruolo delle Commissioni per il Paesaggio come organi tecnici di supporto alle amministrazioni comunali. Attribuisce e ripartisce le competenze paesaggistiche tra Comuni/Unioni, Regione, Province, Parchi e Comunità montane; richiede Commissioni per il Paesaggio distinte dalle verifiche edilizio-urbanistiche. [Norma Lombardia+1](#)

Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

A livello pianificatorio, la Regione ha adottato il Piano Paesaggistico Regionale (PPR), sezione del PTR, che rappresenta il quadro di riferimento cogente per l'analisi e la gestione delle trasformazioni territoriali⁵ (Regione Lombardia, PTR-PPR, 2010 ss.). Fissa disciplina e indirizzi, integra le pianificazioni locali (provinciali, dei parchi, comunali) e costituisce quadro di riferimento per la valutazione di compatibilità paesaggistica. Sono disponibili Norme, Indirizzi di tutela, Relazione generale e repertori. [Regione Lombardia+3Regione Lombardia+3Regione Lombardia+3](#)

Regolamenti e prassi locali

I regolamenti comunali definiscono ruolo, composizione e criteri della Commissione per il Paesaggio (es. Comune di Milano). [Comune di Milano](#)

Documenti e Carte

Accanto a questi strumenti giuridici, si colloca un corpus di documenti non cogenti, le cosiddette "carte" del paesaggio e del restauro, che hanno assunto nel tempo un valore deontologico e metodologico.

Tra queste ricordiamo:

- la Carta di Gubbio (1960)⁶ che riconobbe i centri storici come beni unitari, col principio della salvaguardia integrata (contesti urbani come "beni unitari"). [Italianostra+1](#)
- la Carte del Restauro (1972; tradizione italiana; connessa alla Carta di Venezia 1964) - cornice metodologica per conoscenza, conservazione e compatibilità degli interventi su beni e contesti storici. [sabap-le.cultura.gov.it+2afom.it+2](#)⁸
- la Carta di Firenze sui giardini storici (ICOMOS-IFLA, 1981)⁷ che sancì il loro riconoscimento come monumenti da tutelare insieme al contesto ambientale, e la più recente Carta nazionale del Paesaggio (MiBACT, 2018)⁸ che individua linee di indirizzo per una strategia nazionale di qualità paesaggistica. Utile per pareri su parchi/ville storiche e paesaggi di villa. [icomos.org.tr+2Italianostra+2](#)

Sul piano dottrinale, la riflessione accademica - in particolare quella sviluppata dal Politecnico di Milano - ha contribuito a declinare il paesaggio come fenomeno complesso e dinamico.

Arturo Lanzani lo interpreta come «prodotto di processi storici e sociali»⁹ e sottolinea la necessità di studiare e valorizzare anche i cosiddetti *paesaggi ordinari*.

Giuseppe Campos Venuti, urbanista e docente, lo lega a un'urbanistica riformista, dove la rigenerazione urbana e il contenimento del consumo di suolo diventano strumenti di equità sociale e ambientale¹⁰.

Altri studiosi del Politecnico - Casagrande, Bonfanti, Cabiddu - hanno sviluppato approcci interdisciplinari che intrecciano ecologia del paesaggio, analisi percettiva e strumenti di pianificazione, confermando la natura relazionale e culturale del concetto.

Alla luce delle evoluzioni storiche e sociali, che il significato ha vissuto nel corso della storia evolutiva dell'umanità propria dell'Antropocene, con i suoi allunghi nell'architettura fin dalla capanna primitiva descritta da Laugier (quale prodotto del rousseauiano uomo allo stato di natura e matrice originaria di ogni struttura architettonica), si può interpretare il paesaggio come:

*<< Tracce o stratificazioni morfologiche spazio-temporali di "dinamiche relazionali" e "luoghi" (percepiti dall'utente pro-attivo e conformante i luoghi stessi nel "qui e ora" come riconoscibili, unici, ricchi di significato proprio) "autopropulsivi" che traggono energia e identità dal Passato (vissuto della propria storia), dal Presente (dai bisogni del momento) e dal Futuro (dalle proprie aspettative) così da essere tramandati, quali "esperienze autoregolatrici" (negative e positive) atte alla sopravvivenza del binomio "comunità-individuo" che in una perpetua simbiosi ne condividono il percorso evolutivo in una visione di **patrimonio / eredità, da usare e goderne dei frutti, da tramandare senza pregiudicarne o inficiarne l'uso alle generazioni future** >>*



Nota sull'“ecologia del paesaggio”: in chiave interdisciplinare (geografia, urbanistica, ecologia), essa studia pattern e processi che generano forma e funzionamento dei paesaggi (matrici ambientali, reti ecologiche, corridoi, frammentazione) e informa scelte progettuali e mitigazioni. (Sintesi in parte riflessa anche nelle letture di *Campos Venuti* e nella manualistica italiana).

2

Capitolo

CAPITOLO 2 - Le motivazioni della tutela

Le ragioni che spingono a tutelare il Paesaggio sono diverse.

La tutela del paesaggio si fonda su motivazioni che travalicano il mero ambito estetico. Essa è innanzitutto un imperativo costituzionale², parte integrante del diritto collettivo alla qualità della vita e del dovere di consegnare alle generazioni future un patrimonio non depauperato (Cost., art. 9, 2022).

È anche un'esigenza ecologica, poiché il paesaggio costituisce supporto materiale e simbolico agli ecosistemi¹⁰ suolo, acque, biodiversità, reti ecologiche e servizi ecosistemici sono componenti indispensabili per la resilienza territoriale (Campos Venuti, 2005).

Non meno rilevanti sono le motivazioni economico-sociali: la qualità del paesaggio sostiene filiere agricole e turistiche, incrementa l'attrattività dei territori e contribuisce alla coesione sociale (Carta nazionale del Paesaggio, 2018) ⁸. Infine, la tutela ha un valore storico-culturale, in quanto i paesaggi rappresentano la stratificazione delle relazioni tra uomo e natura, esprimendo identità locali, tecniche costruttive, modi d'uso del suolo e pratiche sociali (Carta di Firenze, 1981) ⁷.

LE RAGIONI DELLA TUTELA

Ragioni costituzionali e identitarie.

Il paesaggio è bene di rilievo costituzionale, componente del patrimonio culturale/naturale e della qualità della vita delle popolazioni; la tutela risponde ora anche al principio intergenerazionale (art. 9, comma 3).

[Senato della Repubblica+1](#)

Ragioni giuridiche e pianificatorie.

Il Codice vincola beni e aree, impone pianificazione paesaggistica congiunta Stato-Regione e l'autorizzazione per trasformazioni in aree tutelate; le procedure e la relazione paesaggistica garantiscono analisi e motivazioni tecniche.

[Normattiva+1](#)

Ragioni ecologiche e di resilienza.

Il paesaggio è supporto di ecosistemi e biodiversità (reti ecologiche, servizi ecosistemici, suolo, acqua, microclima): la sua tutela contrasta frammentazione e degrado e sostiene adattamento climatico e benessere. (Base CEP + art. 9 novellato + dottrina ecologica).

[rm.coe.int+1](#)

Ragioni economico-sociali e di competitività territoriale.

Paesaggi di qualità sostengono attrattività, economie locali (agro-alimentare, turismo culturale/slow), coesione e valori d'uso nel lungo periodo; la strategia nazionale (Carta 2018) orienta le politiche di rigenerazione e le filiere territoriali.

[Rivisteweb](#)

Ragioni storico-culturali.

Carte storiche (Gubbio; Firenze 1981) e tradizione del restauro confermano approcci integrati, contestuali e conoscitivi (studio delle componenti e del contesto ambientale) come preconditione alla conservazione attiva.

[Italianostra+2](#)[Italianostra+2](#)

3

Capitolo

CAPITOLO 3 - Il ruolo delle Commissioni per il Paesaggio

Nel contesto lombardo, le Commissioni per il Paesaggio costituiscono uno snodo cruciale per tradurre i principi normativi e dottrinali in prassi amministrativa. Esse hanno il compito di esprimere un parere tecnico in merito alla compatibilità paesaggistica degli interventi, separando la valutazione paesaggistica da quella edilizio-urbanistica (L.R. 12/2005, art. 80) ⁴.

I criteri di valutazione, alla luce delle norme vigenti e della dottrina, dovrebbero fondarsi su tre pilastri principali:

A. Inquadramento normativo e pianificatorio,

verificando la presenza di vincoli, la coerenza con il PPR/PTR e con gli strumenti urbanistici locali, nonché la completezza della documentazione richiesta (relazione paesaggistica, elaborati visivi, fotoinserti) (Principalmente: d.lgs. 42/2004; D.P.C.M. 12/12/2005; DPR 31/2017; PTR-PPR Lombardia);

B. Analisi contestuale e percettiva⁹,

che consideri non solo i beni eccezionali ma anche i paesaggi ordinari, valutando morfologia, skyline, trame agricole e insediative, con visuali e sequenze percettive (Lanzani, 2011);

C. Compatibilità progettuale ed ecologica¹⁰,

esaminando l'impatto morfologico e visivo delle trasformazioni, la coerenza tipologica, le misure di mitigazione e compensazione, la salvaguardia delle reti ecologiche e dei servizi ecosistemici (Campos Venuti, 2005).

In questo senso, il parere della Commissione non deve limitarsi a una valutazione di conformità normativa, ma deve diventare un esercizio di mediazione culturale e tecnica, capace di coniugare regole giuridiche, conoscenza storica e sensibilità ecologica.

Aspetti da considerare nel parere della Commissione per il Paesaggio (Lombardia)

Di seguito una griglia operativa, allineata a CEP, Codice, DPCM 12/12/2005, DPR 31/2017, L.R. 12/2005-art.80 e PPR lombardo:

A. Inquadramento normativo e pianificatorio

1. Titoli e perimetri di tutela: verificare presenza di vincoli ex artt. 136-142 d.lgs. 42/2004; fasce di rispetto (acque, boschi, beni culturali, parchi). [Bosetti Gatti](#)
2. Coerenza con PPR/PTR e piani locali (PTCP/PGT, piani di parco): norme, indirizzi di tutela, obiettivi di qualità paesaggistica, eventuali prescrizioni cartografiche. [Regione Lombardia+1](#)
3. Procedura corretta: esclusione, semplificata (All. B) o ordinaria; completezza della Relazione paesaggistica (DPCM 12/12/2005) e degli elaborati (fotoinserti, viste significative, analisi di visibilità). [Bosetti Gatti+2](#) [Provincia di Lodi+2](#)

B. Analisi del contesto e della percezione (CEP + DPCM)

4. Caratteri identitari del paesaggio (morfologia, uso del suolo, tessiture agrarie, trame insediative, elementi storico-culturali, skyline, con visuali, sequenze percettive). [rm.coe.int](#)
5. Paesaggi "ordinari" e "degradati": non limitarsi ai soli beni "eccezionali"; valutare qualità diffusa e potenzialità di riqualificazione. [rm.coe.int](#)

C. Compatibilità paesaggistica del progetto

6. Impatto morfologico e visivo: altezze, volumi, profili, allineamenti, colore/matericità, riflessione/luminosità, impianti tecnici; verifiche da punti di vista pubblici (belvedere, percorsi storici, ambiti collinari/fluviali). [Bosetti Gatti](#)
7. Coerenza tipologico-insediativa: rapporto con tessuto costruito, spazi aperti, impianti storici e giardini/parchi storici (richiamo alla Carta di Firenze per contesti pertinenti). [Italianostra](#)

8. Mitigazioni e compensazioni: modellazioni, schermature vegetali autoctone, permeabilità suolo, rinaturalizzazione sponde, rimozione interferenze; preferire soluzioni reversibili e a basso impatto. (DPCM + dottrina paesaggistica). [Bosetti Gatti](#)
9. Reti ecologiche e servizi ecosistemici: continuità di corridoi, riduzione frammentazione, ombreggiamento/comfort microclimatico, gestione acque (NBS). (Base art. 9, CEP, PPR). [Gazzetta Ufficiale+2rm.coe.int+2](#)

D. Valutazioni specifiche per la semplificata (DPR 31/2017)

10. Corrispondenza esatta all'Allegato B (categorie ammissibili) e rispetto delle prescrizioni (materiali, finiture, limiti dimensionali) che condizionano l'assenso. [Provincia di Lodi](#)
11. Esclusioni (Allegato A): in caso di interventi esclusi, motivare comunque la non alterazione dell'aspetto esteriore e la coerenza con il contesto. [Provincia di Lodi](#)

E. Motivazione del parere e condizioni

12. Motivazione "forte" e tracciabile: richiamare norme e tavole PPR/PGT; esplicitare criteri CEP (tutela/gestione/pianificazione) e gli obiettivi di qualità paesaggistica; indicare prescrizioni e monitoraggi (es. campionature materiali, piani del verde, cronoprogrammi). [rm.coe.int+1](#)
13. Separazione delle valutazioni: tenere distinta la verifica paesaggistica da quella edilizio-urbanistica, come richiesto dall'art. 146 c.6 e dall'art. 80 L.R. 12/2005. [Regione Lombardia](#)

4

Capitolo

CAPITOLO 4 - Conclusione

Il paesaggio, nel suo intreccio di natura e cultura, è oggi riconosciuto come bene identitario e risorsa strategica. Le norme, dalla Costituzione alla legislazione regionale, ne fissano i principi; le “carte” ne tracciano l’etica e le linee guida; la dottrina universitaria, e in particolare quella milanese, ne esplora la dimensione dinamica, processuale e percettiva.

Le Commissioni per il Paesaggio, inserite nella prassi amministrativa lombarda, hanno dunque la responsabilità di tradurre questa complessità in valutazioni operative, capaci di garantire che ogni trasformazione del territorio non sia mera alterazione, ma occasione di rigenerazione e qualificazione.

Per la redazione/valutazione di un parere paesaggistico (in Lombardia) è decisivo:

- ancorarlo a CEP-Costituzione-Codice-PPR/PGT;
- svolgere una analisi percettiva-ecologica (DPCM 12/12/2005) che tratti il paesaggio come processo (Lanzani) e bene pubblico (Campos Venuti);
- motivare con coerenza normativa, verifiche visive, rete ecologica e condizioni esecutive;
- usare correttamente l’iter ordinario/semplificato (DPR 31/2017). *Bosetti Gatti+2**Bosetti Gatti+2*

<< ...In relazione al paesaggio, la Regione e gli enti locali lombardi, nell'ambito delle rispettive responsabilità e competenze, perseguono le seguenti finalità:

a) la conservazione dei caratteri che definiscono l'identità e la leggibilità dei paesaggi della Lombardia, attraverso il controllo dei processi di trasformazione, finalizzato alla tutela delle preesistenze significative e dei relativi contesti;

b) il miglioramento della qualità paesaggistica e architettonica degli interventi di trasformazione del territorio;

c) la diffusione della consapevolezza dei valori del paesaggio e la loro fruizione da parte dei cittadini.

3. Le conoscenze, i programmi, le politiche e le norme atte al perseguimento delle suddette finalità costituiscono l'oggetto e il contenuto del Piano del Paesaggio Lombardo, come definito e disciplinato dai successivi articoli.

Art. 2 (Compiti e articolazione del Piano del Paesaggio Lombardo)

1. Il Piano del Paesaggio Lombardo, attraverso i vari atti e documenti di cui si compone, individuati all'articolo 3:

a) riconosce i valori e i beni paesaggistici, intesi sia come fenomeni singoli sia come sistemi di relazioni tra fenomeni e come contesti o orizzonti paesaggistici;

b) assume i suddetti valori e beni come fattori qualificanti della disciplina dell'uso e delle trasformazioni del territorio e definisce conseguentemente tale disciplina;

c) dispone le ulteriori azioni utili e opportune per mantenere e migliorare nel tempo la qualità del paesaggio lombardo e la possibilità per i cittadini di apprezzarlo e di goderne, anche attraverso la progettazione di nuovi paesaggi nelle aree fortemente deteriorate (periferie, zone industriali)... >>

5

Capitolo

CAPITOLO 5 - Checklist

Compilabile per Commissioni/uffici (con riferimenti agli articoli e agli elaborati), pensata come strumento pratico di verifica e redazione dei pareri.

Checklist per la valutazione paesaggistica in Lombardia

A. Inquadramento normativo e pianificatorio

- Verificare la presenza di vincoli paesaggistici (artt. 136-142 d.lgs. 42/2004).
- Accertare la tipologia di procedura: esclusione (All. A), semplificata (All. B) o ordinaria (DPR 31/2017).
- Controllare la completezza della Relazione paesaggistica (D.P.C.M. 12/12/2005: inquadramento, analisi percettiva, fotoinserimenti, planimetrie).
- Verificare la coerenza con:
 - PPR/PTR lombardo (indirizzi e norme, art. 135 d.lgs. 42/2004, L.R. 12/2005);
 - strumenti urbanistici locali (PTCP, PGT, piani di parco);
 - eventuali regolamenti comunali sul paesaggio.

B. Analisi contestuale e percettiva

- Identificare i caratteri identitari del paesaggio (morfologia, tessiture agricole, trame insediative, beni storico-culturali, skyline).
- Valutare i coni visuali e le sequenze percettive (da belvedere, percorsi storici, spazi pubblici).
- Considerare i paesaggi ordinari e degradati (Convenzione Europea del Paesaggio, art. 1), non solo quelli eccezionali.
- Analizzare la relazione con giardini e parchi storici (Carta di Firenze 1981/82).

C. Compatibilità progettuale ed ecologica

- Verificare l'impatto morfologico e visivo: volumi, altezze, profili, allineamenti, colori, riflessioni.
- Controllare la coerenza tipologico-insediativa rispetto al contesto edilizio e paesaggistico.

- Richiedere misure di mitigazione e compensazione:
 - uso di vegetazione autoctona,
 - riduzione impermeabilizzazione suoli,
 - schermature vegetali e modellazioni del terreno,
 - soluzioni reversibili.
- Integrare criteri di ecologia del paesaggio: continuità delle reti ecologiche, salvaguardia corridoi faunistici, gestione acque (NBS - Nature Based Solutions).

D. Aspetti procedurali

- Accertare la distinzione tra valutazione paesaggistica e valutazione urbanistico-edilizia (art. 146 c.6 d.lgs. 42/2004; art. 80 L.R. 12/2005).
- Se procedura semplificata: controllare la perfetta corrispondenza agli interventi dell'Allegato B (DPR 31/2017).
- Se procedura ordinaria: richiedere eventuali integrazioni di analisi percettive e relazioni specialistiche.

E. Motivazione del parere

- Esplicitare riferimenti normativi puntuali (articoli, tavole PPR, norme PGT).
- Richiamare i principi della Convenzione Europea del Paesaggio: tutela, gestione, pianificazione.
- Motivare il giudizio su:
 - compatibilità con il contesto;
 - eventuali prescrizioni tecniche (es. materiali, cromatismi, modalità esecutive);
 - eventuali condizioni temporali (cronoprogrammi, monitoraggi).
- □ In caso di parere negativo, argomentare con motivazione "forte" e circostanziata (per evitare impugnazioni).

Note

1. Convenzione Europea del Paesaggio, Firenze, 20 ottobre 2000 (ratificata con l. 14/2006).
2. Costituzione della Repubblica Italiana, art. 9 (come modificato da L. cost. 1/2022).
3. D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 131.
4. L.R. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, art. 80.
5. Regione Lombardia, Piano Territoriale Regionale - Sezione Paesaggistica (PPR), Milano, 2010 ss.
6. Carta di Gubbio, 1960.
7. Carta di Firenze (ICOMOS-IFLA), 1981/1982.
8. MiBACT, Carta nazionale del Paesaggio, Roma, 2018.
9. Lanzani, A. (2011), *In cammino nel paesaggio*, Carocci.
10. Campos Venuti, G. (2005), *Città pubblica e paesaggio. Ecologia e urbanistica riformista*, Laterza.

6

Bibliografía - Sitografía

Bibliografia essenziale

Campos Venuti, G. (2005), Città pubblica e paesaggio. Ecologia e urbanistica riformista, Laterza.

Lanzani, A. (2011), In cammino nel paesaggio, Carocci.

Lanzani, A. (2005), Territori lenti. Paesaggi e pratiche di abitare, Carocci.

Magnaghi, A. (2000), Il progetto locale. Verso la coscienza di luogo, Bollati Boringhieri.

Regione Lombardia (2010 ss.), Piano Territoriale Regionale - Sezione Paesaggistica (PPR), Milano.

Sitografia

Regione Lombardia - PTR/PPR: <https://www.regione.lombardia.it/>

Ministero della Cultura - Osservatorio nazionale qualità del paesaggio: <https://cultura.gov.it/>

Normattiva - Banca dati ufficiale normativa: <https://www.normattiva.it/>

Consiglio d'Europa - European Landscape Convention: <https://www.coe.int/en/web/landscape>

Altri documenti

D.P.C.M. 12 dicembre 2005, Relazione paesaggistica.

D.P.R. 31/2017, Autorizzazione paesaggistica semplificata.

